

Roma, 19 Giugno 2014

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia **Presidente f.f.**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 giugno 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KEVIN MATHIEU VINETOT - (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014).**

*La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per giorni 90 (novanta) nei confronti del Sig. Kevin Mathieu Vinetot.  
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

**(351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO SALZILLO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR - (nota n. 6790/114 pf13-14 GT/dl del 19.5.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Alfonso Sanzillo la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società ASD Felice Gladiator la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO STELLATO (Commissario straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR - (nota n. 7023/809 pf13-14 AM/ma del 27.5.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Francesco Stellato la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società ASD Felice Gladiator la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MEZZAROMA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 6573/291 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014).**

*La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*  
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ciascuno a carico della Sig.ra Valentina Mezzaroma e della Società AC Siena Spa.  
*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

**(350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN (Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Calcio Catania Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 6627/300 pf13-14 SP/blp del 13.5.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale,  
vista l'istanza di rinvio presentata dalla difesa dei deferiti;  
vista la non opposizione della Procura federale;  
rinvia la trattazione del presente procedimento a nuovo ruolo.

**(346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CARLINO (Presidente della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl - (nota n. 6587/656 pf13-14 AM/pp del 13.5.2014).**

*La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*  
- inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Raffaele Carlino;  
- ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) a carico della Società SS Ischia Isola Verde Srl.  
*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

**(343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FAVASULI (all'epoca dei fatti Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6547/288 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:  
al Signor Pasquale Favasuli l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);  
alla Società Reggina Calcio Spa l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)